

Oggetto: Procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento dei servizi assicurativi di Coni Servizi S.p.A. - Polizza RSM/Infortuni

R.A. 042/18/PA - CIG 7586062865

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

VISTO lo Statuto della Coni Servizi S.p.A. approvato in data 22 luglio 2010;

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell'Amministratore Delegato del 24 gennaio 2014;

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016");

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2017 con cui sono state assegnate ai singoli uffici le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi di attività per l'anno 2018;

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione Risorse Umane di affidare la prestazione in oggetto;

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria;

DISPONE:

l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi assicurativi di Coni Servizi S.p.A., come di seguito suddivisi:

- Polizza Rimborso spese mediche
- Polizza Infortuni

I dettagli della procedura sono i seguenti:

- L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei seguenti servizi assicurativi di Coni Servizi S.p.A.:
 - PRESTAZIONE PRINCIPALE - Rimborso spese mediche a favore del personale dipendente Coni Servizi S.p.A./ FSN/ Il Foro Italico di Roma/ Presidenti FSN/ Membri della Giunta Nazionale CONI/ Coninet/ DSA/ Comitato Italiano Paralimpico/ FSN Paralimpiche;
 - PRESTAZIONE SECONDARIA - Polizza infortuni cumulativa:
 - I. Professionale ed Extra Professionale del personale dipendente Coni Servizi S.p.A./ Coninet/ Il Parco del Foro Italico/ CIP;
 - II. Polizza infortuni partecipanti attività sportive organizzate dal CONI e dalle strutture periferiche del CONI.
- Il premio triennale lordo (comprensivo delle imposte) posto a base di gara è pari a € 5.530.140,00 così suddiviso:

SEZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE/POLIZZA SANITARIA:

- Premio annuo lordo a base d'asta: € 1.611.750,00 (€ 614,00 pro-capite annui lordi x n. 2.625 soggetti assicurati);
- Premio triennale lordo complessivo a base d'asta: € 4.835.250,00.

SEZIONE INFORTUNI:

- Premio annuo lordo a base d'asta: € 231.630,00;
- Premio triennale lordo a base d'asta: € 694.890,00.

Gli importi indicati sono comprensivi di ogni imposta e onere fiscale

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs.81/2008.

- La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni decorrenti dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2018.

La scadenza, presumibile, è fissata per le ore 24:00 del 31/12/2021

Non sono previsti rinnovi oltre la durata triennale.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, stimato in 6 mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso l'operatore economico affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 6.451.830,00 comprensivo di imposte e contributi di legge, ottenuto sommando i seguenti valori:

- € 4.835.250,00 - Premio triennale lordo complessivo a base d'asta per la sezione Rimborso spese mediche;
- € 694.890,00 - Premio triennale lordo complessivo a base d'asta per la sezione Infortuni
- € 921.690,00 - Premio lordo riferito alla proroga semestrale necessaria per l'individuazione del nuovo contraente.

Gli importi sopra indicati saranno soggetti a ribasso in sede di gara.

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'appalto non viene suddiviso in lotti funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.
- La gara sarà affidata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri:
 - Offerta tecnica: 70 punti
 - Offerta economica: 30 punti.
- È stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1/2017, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:
 - Sono state aggiornate tutte le parti relative alla gestione della procedura in quanto la stessa si svolgerà in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori Coni Servizi.

Di conseguenza è stata completamente rivista la struttura del documento e sono state aggiornate le modalità di presentazione/sottoscrizione dei documenti, la gestione delle comunicazioni tra operatore economico e Stazione appaltante e la modalità di verifica dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione in quanto, trattandosi di procedura telematica, non è obbligatorio l'utilizzo del sistema AVCPASS.
 - Tra i soggetti ammessi alla partecipazione sono state inserite anche le Coassicurazione, data la particolare natura dell'appalto, con tutte le conseguenze del caso in termini di partecipazione.
 - È stato eliminato l'obbligo per il Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 di indicare per quali consorziate concorre in quanto si tratta, per questa tipologia di consorzio, di una facoltà e non di un obbligo, essendo il medesimo dotato di una comune struttura d'impresa che (a differenza di tutti gli altri tipi di consorzio) gli consente di eseguire l'appalto anche in proprio e quindi non necessariamente tramite consorziate.
 - Tra i requisiti generali è stato eliminato l'onere, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, del possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, in quanto l'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato abrogato [Cfr. D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, art. 8, comma 10].
 - Con riferimento al subappalto, è stato ammesso, per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali [cfr.: T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 29 dicembre 2016, n. 1790; T.A.R. Lazio, Roma, III, 20 novembre 2017, n. 11438; T.A.R. Piemonte, II, 17 gennaio 2018, n. 94.], il soccorso istruttorio nelle seguenti ipotesi:
 - l'omessa dichiarazione della terna;

- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre.
- Sempre con riferimento al subappalto è stato previsto, secondo una interpretazione comunitariamente orientata, che, quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, è sufficiente ad evitare l'esclusione del concorrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare, ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni [T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 17 maggio 2018, n. 1096].
- E' stata eliminata la possibilità, per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di ottenere la riduzione della garanzia provvisoria anche attraverso le proprie consorziate in quanto tale principio vale solo per il Consorzio stabile [cfr. anche ANAC, delibera 1° marzo 2017, n. 227].
- Viene considerata/o sanabile, mediante soccorso istruttorio:
 - la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva anche qualora siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta, in quanto l'onere della costituzione prima della presentazione dell'offerta costituisce una limitazione che il giudice amministrativo ha già bocciato [cfr. T.A.R. Basilicata, I, 27 luglio 2017, n. 531; T.A.R. Piemonte, I, 2 gennaio 2018, n. 3.].
 - la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie simili.
 - il mancato pagamento del contributo a favore dell'ANAC anche se non effettuato prima della scadenza del termine di presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte in quanto è stata eliminata la sanzione espulsiva per omesso versamento prima di tale termine [cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III-quater, 1° giugno 2018, n. 6148].
- E' stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, in quanto, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48, con tutte le conseguenze connesse.
- E' stato previsto che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante l'esperimento della procedura di "miglioramento" delle offerte prevista dall'art. 77 del R.D. 827/1924 [cfr. Tar Napoli 1560/2016].
- Con riferimento alla garanzia provvisoria è stata prevista la possibilità, per i Raggruppamenti verticali, di ridurre l'importo, nel caso di possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, pro quota
- Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare si precisa che:
 - tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (di cui all'art. 80, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa a Coni Servizi;
 - le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del D.Lgs. 50/2016), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016". L'operatore dovrà dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto della presente procedura. Coni Servizi procederà, nel corso della procedura, alla valutazione dei suddetti provvedimenti dell'AGCM se inoppugnabili o se confermati con pronuncia definitiva del giudice amministrativo.

Determinazione n. 137 del 23/07/2018

- Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del D.Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l'eventuale ausiliaria o l'eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza.
 - Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, è stato precisato che gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento la raccolta premi assicurativa complessiva, saranno quelli disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte.
 - La Dichiarazione con la quale il concorrente autorizza (o rifiuta) Coni Servizi, in caso di richiesta di accesso agli atti avanzata da una o più concorrenti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, dovrà essere allegata nell'area "Risposta tecnica" in quanto si tratta di informazioni che riguardano prevalentemente gli aspetti tecnici dell'offerta.
- La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori Coni Servizi.
 - I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:
 - A. Requisiti generali:
 - non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - B. Requisiti di idoneità:
 - iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
 - autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005, o altra analoga documentazione rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico e/o dal CIPE.
 - C. Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Raccolta premi assicurativa complessiva negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte, non inferiore ad € 40.000.000,00 con i seguenti minimi:

 - € 5.000.000,00 per il ramo RSM (requisito richiesto per la prestazione principale);
 - € 1.000.000,00 per il ramo INFORTUNI (requisito richiesto per la prestazione secondaria).
 - Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità di Responsabile della Direzione "Acquisti".
 - Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è il Dott. Nicola Schiavone nella sua qualità di Responsabile della Direzione "Risorse Umane".
 - Il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà nominato prima della stipula.

II DIRETTORE
Gennaro Ranieri
ORIGINALE FIRMATO